già Direzione centrale
vigilanza e sicurezza del lavoro*

Alle *Direzioni Interregionali del Lavoro*
agli *Ispettorati d'Area Metropolitana*
agli *Ispettorati Territoriali del Lavoro*
al *Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

e p.c. al *Garante per la protezione dei dati personali*
alla *Provincia autonoma di Trento*
alla *Provincia autonoma di Bolzano*
all' *Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

Oggetto: Applicazione dell'art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dal Regolamento che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal R.E.N.T.R.I.

Pervengono diversi quesiti concernenti l'eventuale esonero dalla procedura di cui all'art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dall'applicazione del DM n. 59 del 2023, che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, si chiede se l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l'eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all'articolo 4 delle legge 300/1970.

Al fine di dirimere la questione sottoposta all'attenzione della Scrivente, si rappresenta quanto segue.

L'art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 definisce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il quale si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Il registro (art. 188 bis, co. 3) è articolato in:

a) *una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;*
b) *una sezione **Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei **dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto** nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.*

Il DM n. 59 del 2023, emanato in attuazione del d.lgs. n. 152/2006, ha disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo la digitalizzazione degli adempimenti legati alla movimentazione e al trasporto degli stessi.

Alla luce di quanto sopra argomentato, l'art. 188-bis del d.lgs. n. 152/2006 alla lettera b) impone il tracciamento "*dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1"*. Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell'attività d'impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.

Si sottolinea, infine, che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell'ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall'art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.

IL DIRETTORE CENTRALE*
Aniello PISANTI

* Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.D. n. 6/2026, sino al conferimento dei nuovi incarichi il personale dirigenziale assicura il corretto svolgimento delle attività istituzionali già demandate sulla base del precedente incarico.